

III CONGRESSO EUROPEO SULL' ANTIRICICLAGGIO

Ruolo degli intermediari e IV Direttiva

Dott. Marco Caruso

Responsabile Funzione Antiriciclaggio


Milano, 10 giugno 2016

Ruolo degli intermediari

«La strategia condivisa a livello internazionale per affrontare il riciclaggio, capovolgendo il **principio «pecunia non olet»** che tradizionalmente aveva caratterizzato l'agire di intermediari, operatori economici e perfino di interi stati ('paradisi fiscali'), mira a trasformare gli operatori in questione da potenziali strumenti di riciclaggio a parte integrante dello stesso sistema di contrasto, imponendo agli stessi una serie di obblighi di **collaborazione con le autorità** competenti in materia»

Anna Maria Tarantola, Roma – maggio 2011


SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE TRASMESSE A UIF NEGLI ULTIMI 10 ANNI




Fonte dati: Quaderni dell'Antiriciclaggio – Dati Statistici

Ripartizione % per gruppi segnalanti

- Professionisti e operatori non finanziari
- Intermediari finanziari



Ripartizione % per categoria segnalazione



Fonte dati: Quaderni dell'Antiriciclaggio – Dati Statistici



SEZIONE 2 - Valutazione del rischio

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché i **soggetti obbligati** adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di **fattori di rischio** compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

2. Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono **documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità** competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.

SEZIONE 2 - Valutazione del rischio

Articolo 8 (segue)



3. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere **politiche, controlli e procedure** per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione, degli Stati membri e degli stessi soggetti obbligati. Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

4. Le politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono:

- a) l'elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui **pratiche di riferimento per la gestione dei rischi**, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagini sui dipendenti;

IV Direttiva



SEZIONE 2 - Valutazione del rischio

Articolo 8 (segue)

b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a).

5. Gli Stati membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati **siano autorizzate dall'alta dirigenza** e che essi verifichino l'adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle.

SEZIONE 2 - Vigilanza



Articolo 48

(omissis)

6. Gli Stati membri assicurano che, quando applicano un approccio alla vigilanza basato sul rischio, le autorità competenti:

- a) comprendano chiaramente i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel rispettivo Stato membro;
- b) abbiano accesso in situ e extra situ a tutte le pertinenti informazioni sugli specifici rischi nazionali e internazionali associati a clienti, prodotti e servizi dei soggetti obbligati; e
- c) **basino la frequenza e l'intensità della vigilanza in situ e extra situ sul profilo di rischio dei soggetti obbligati** e sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nello Stato membro

IV Direttiva



SEZIONE 2 - Vigilanza

Articolo 48 (segue)

7. La valutazione dell'esposizione al rischio di soggetti obbligati rispetto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi i rischi di non conformità, **è esaminata sia periodicamente sia in caso si verificano fatti di rilievo** o cambiamenti importanti nel loro assetto gestionale e nella loro operatività.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e **riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità**, nonché l'adeguatezza e l'attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto.



METODOLOGIA PER L' AUTOVALUTAZIONE

La metodologia di valutazione si compone di tre macroattività:

1. l' identificazione dei rischi attuali e potenziali cui l'intermediario è o può essere esposto in base alla natura e all' estensione dell' attività svolta (identificazione del **rischio inerente**);
2. l' analisi dell' adeguatezza dell' assetto organizzativo e dei presidi aziendali rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità (analisi delle **vulnerabilità**);
3. la conseguente determinazione del rischio residuo cui è esposto l' intermediario e delle relative modalità di mitigazione (determinazione del **rischio residuo**).

MATRICE DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO



Rischio inerente	Alto				Rischio residuo elevato (4)
	Medio - alto			Rischio residuo medio (3)	
	Medio - basso		Rischio residuo basso (2)		
	Basso	rischio residuo non significativo (1)			
		Non significati va	Poco significati va	Abbastanza significati va	Molto significati va
Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli					

Risultati principali




L'Italia è dotata di un regime di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo **maturo e sofisticato**, con un quadro giuridico e istituzionale altrettanto ben articolato.

Il Paese, tuttavia, si confronta con un **rischio significativo di riciclaggio di denaro** derivante primariamente da attività e reati tributari più frequentemente associati alla criminalità organizzata, quali corruzione, narcotraffico, e usura.

Criticità del sistema economico - sociale



Il **contante** è considerato il mezzo di pagamento preferito per le transazioni riferite all'economia informale e illegale in quanto garantisce la non tracciabilità e l'anonimato degli scambi. Il confronto con altre economie avanzate mostra che l'uso del contante in Italia è particolarmente elevato: secondo uno studio della Banca Centrale Europea del 2012, nel nostro paese il volume delle transazioni regolate in contante è pari all'85% del totale, contro una media dell'Unione Europea del 60%.



Fonte: UIF (risultati preliminari)



Criticità del sistema economico - sociale

L'**economia sommersa** costituisce terreno fertile su cui le attività criminali sono favorite.

Secondo alcune stime nel 2012 ha raggiunto in Italia una quota del 22% del PIL, contro il 19% della media europea.

Per “economia sommersa” si intende la produzione di beni e servizi che, pur essendo in sé legale, sfugge all'osservazione diretta perché interessata da evasione fiscale e/o contributiva.

Proventi del riciclaggio



Le stime disponibili sull'**ammontare dei proventi illeciti** variano ampiamente, ovvero dall'1,7 al 12 per cento del Prodotto Interno Lordo (PIL), per lo più tendenti ad attestarsi ai livelli più elevati.

I **reati che maggiormente generano proventi** sono:

- (i) evasione di imposte e accise (circa il 75 per cento dei proventi totali);
- (ii) narcotraffico e usura (circa il 15 per cento del totale);
- (iii) corruzione, frode, contraffazione, criminalità ambientale, furti/rapine, contrabbando, estorsione e gioco illegale (circa il 10 per cento del totale).

Le categorie di reati (ii) e (iii) sono più strettamente associate ad attività di criminalità organizzata, problema storicamente diffuso in Italia.



I **rischi di finanziamento del terrorismo** sembrano essere relativamente bassi. Sebbene si riscontri la presenza di gruppi estremisti sul territorio nazionale, essi sono fortemente frammentati e, al momento, non sembrano comportare un livello di rischio significativo. I rischi sono primariamente connessi a individui indipendenti devoti alla Jihad, che operano attraverso piccole cellule prevalentemente auto-finanziate.

Minaccia	Rilevanza apprezzata/percepita della minaccia di terrorismo
Terrorismo interno	
a. Eversione di sinistra	
a1. Area brigatista	Non significativa
a2. Area anarco-insurrezionalista	Poco significativa
b. Eversione di destra	Non significativa
Terrorismo internazionale	
c. Terrorismo di matrice confessionale	Poco significativa
d. Terrorismo di matrice non confessionale	Non significativa

Vulnerabilità dei canali



Il canale più vulnerabile ai reati di riciclaggio sembra essere quello **bancario**, a causa di molteplici fattori, quali: la posizione di dominio rivestita nel settore finanziario; la gamma di prodotti offerti; i volumi delle transazioni gestite; nonché l'interconnessione con il sistema finanziario internazionale.

Avvocati, notai e commercialisti sono, in taluni casi, coinvolti nell'istituzione e gestione di strutture poco trasparenti e utilizzate per riciclare denaro.

Vulnerabilità dei presidi delle banche



1. ritardi nella messa in atto delle misure per adempiere agli obblighi di **adeguata verifica** della clientela. In particolare si rileva che gli intermediari debbano da un lato risolvere residue difficoltà nell'identificazione e verifica del c.d. titolare effettivo e, dall'altro, interiorizzare pienamente il c.d. approccio basato sul rischio per modulare estensione e profondità degli obblighi in relazione al concreto rischio di riciclaggio legato al cliente;
2. mancata osservanza degli obblighi di **conservazione dei documenti e registrazione** delle transazioni in AUI, quali omesse o tardive registrazioni, duplicazioni o errate imputazioni delle causali o della titolarità delle operazioni, ovvero mancata o errata rappresentazione dei dati anagrafici.
3. criticità sulle procedure di valutazione e **segnalazione di possibili operazioni sospette**;
4. poco frequenti le anomalie concernenti la limitazione dell'uso del **contante** e titoli al portatore.

Vulnerabilità sulla trasparenza del titolare effettivo



L'analisi dei beni sequestrati alla criminalità e le esperienze investigative mostrano come l'infiltrazione criminale nelle imprese risulti essere una componente significativa dell'economia criminale nazionale.



Il **problema di accedere a informazioni sulla titolarità effettiva** si pone per circa l'1% delle 6 milioni di imprese registrate, le vulnerabilità più rilevanti possono quindi essere ricondotte a carenze nell'applicazione dei presidi di adeguata verifica della clientela.

La crescente diffusione dei **trust** genera diversi problemi in tema di trasparenza, anche in considerazione del fatto che l'istituto non è specificamente disciplinato dal diritto italiano. E' stato di frequente riscontrato un utilizzo del *trust* per finalità illecite, in particolare per la commissione di reati tributari, di riciclaggio, fallimentari, di abuso di mercato, nonché per schermare i patrimoni illeciti della criminalità organizzata.

Interventi di mitigazione auspicabili



In prospettiva futura è necessario

- continuare a sviluppare adeguati e pervasivi interventi di **formazione** e chiarimento delle recenti disposizioni di vigilanza,
- continuare ad aggiornare e diffondere l'uso degli **schemi di anomalia** forniti dalla UIF scaturenti dallo studio delle tipologie concrete.

Le autorità di regolamentazione e vigilanza dovrebbero:

- Lavorare con il settore finanziario e con i professionisti e gli operatori non-finanziari al fine di migliorarne la comprensione e il rispetto degli obblighi previsti in materia di **identificazione dei titolari effettivi**.
- Lavorare a stretto contatto con il settore finanziario per contribuire a migliorarne sia la comprensione delle tipologie di **reati tributari** sia le attività di **segnalazione delle operazioni sospette correlate**.